

ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI DELLA
“*PONTIFICIA STUDIORUM UNIVERSITAS A S. THOMA AQUINATE IN URBE*”
A.S.P.U.S.T.

STATUTI

DELL' ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI DELLA
“*PONTIFICIA STUDIORUM UNIVERSITAS A S. THOMA AQUINATE IN URBE*”

Roma 2014

**STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE
DEGLI STUDENTI DELLA
"PONTIFICIA STUDIORUM UNIVERSITAS A S. THOMA AQUINATE IN URBE"**

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - L'Associazione degli Studenti – A.S.P.U.S.T.

§1. L'Associazione degli Studenti della Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino in Roma (A.S.P.U.S.T.) è composta dal corpo degli Studenti della "Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aquinate in Urbe" ed è manifestazione concreta della loro partecipazione attiva alla vita dell'Università (artt 4, 53 § 1 n.1, e 54, § 1, degli *Statuti Generali dell'Università*).

§2. La suddetta Associazione ha una propria sede presso la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino in Roma.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è costituita al fine di assumere ed esercitare più efficacemente la partecipazione attiva degli Studenti nella vita dell'Università (art. 53, §1 n.1, degli *Statuti Generali dell'Università*).

Art. 3 - Ambito di applicazione

§1. Ai presenti Statuti, che devono essere approvati dal Senato Accademico, sono soggetti tutti gli Studenti di questa Università (artt. 53, § 1 n.1 e § 2, degli *Statuti Generali dell'Università*).

§2. I presenti Statuti sono consultabili dagli Studenti sul sito internet dell'Università e dell'A.S.P.U.S.T..

Art. 4 - Fonti normative per gli Studenti

§1. Il corpo degli Studenti è, comunque, regolato dagli Statuti generali dell'Università, dal Codice di comportamento accademico degli Studenti (art. 56 degli *Statuti Generali dell'Università*) e dalle decisioni degli organi di governo competenti dell'Università.

§2. Le legittime deliberazioni di ciascun organo di rappresentanza degli Studenti hanno validità finché non siano revocate dallo stesso organo che le ha emesse, ovvero uno superiore del corpo degli Studenti.

TITOLO II - GLI STUDENTI IN GENERALE

Art. 5 - Diritti ed obblighi

§1. Gli Studenti sono soggetti ai doveri e godono dei diritti stabiliti negli Statuti Generali dell'Università, nel Codice di comportamento accademico degli Studenti ed in quelli presenti. I diritti potranno esser revocati unicamente a norma dei presenti Statuti e delle fonti normative di cui al precedente art. 4.

§2. La rappresentanza degli Studenti negli organi dell'Università è stabilita secondo gli Statuti Generali dell'Università (cfr. artt. 15, § 1 n. 3; 19, § 1 n.3; 26 § 2 lett. c; 31, § 1 n. 3, 54 § 1 e 79). L'elezione o nomina dei rappresentanti degli Studenti è regolata dai presenti Statuti (art. 53, § 1 n.1, degli *Statuti Generali dell'Università*).

§3. Al momento della prima iscrizione all'Università a ciascuno studente viene consegnata una tessera di riconoscimento dalla Segreteria Generale.

Art. 6 - Relazione degli Studenti con l'Università

§1. Gli Studenti possono esprimere liberamente le proprie idee con il dovuto rispetto alle persone e alle cose; possono riunirsi liberamente sia in assemblee, consigli o commissioni legittimamente convocate e costituite, ovvero in gruppi non istituzionalizzati con fini propri della vita universitaria.

§2. Quando gli Studenti agiscono collettivamente lo fanno attraverso i loro rappresentanti. Gli Studenti possono organizzare attività di libera informazione ed espressione delle proprie idee, avendo avvertito il Consiglio dell'Associazione degli Studenti e ricevuta l'autorizzazione dall'Autorità accademica competente.

§3. Gli Studenti, consci della necessità della loro collaborazione attiva, cooperino al miglioramento delle attività e delle strutture universitarie, in quanto parte della Comunità accademica (art. 4 degli *Statuti generali dell'Università*).

Art. 7 - Attività extra-accademiche

Cuore dell'Università è la Cappella dell'Adorazione del Santissimo Sacramento; durante l'anno accademico la Cappella sarà aperta per la preghiera dal lunedì al venerdì negli orari delle lezioni.

Art. 8 - Sanzioni

§1. Nell'atto di imporre una sanzione, chi la impone deve comunicare chiaramente ed in modo determinato quali sono le ragioni che la giustificano e quali i testi legali sui quali si basa, rispettando la piena facoltà di difendersi dello Studente (art. 56 degli *Statuti Generali dell'Università*).

§2. Tutti gli Studenti possono appellarsi agli Organi Supremi dell'Università.

§3. Il Consiglio delle diverse Facoltà può privare del diritto elettorale passivo gli Studenti che non abbiano pienamente adempiuto agli obblighi scolastici (art. 54, § 2, degli *Statuti Generali dell'Università*).

TITOLO III - ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI

Art. 9 - Gli Organi di Rappresentanza

Gli Organi di Rappresentanza degli Studenti sono: l'Assemblea Generale, l'Assemblea di Facoltà, e l'Assemblea di Anno, il Presidente dell'Associazione, il Consiglio, i Delegati di Anno, i Rappresentanti al Senato Accademico (art. 19, § 1 n. 1 e n. 3, degli *Statuti Generali dell'Università*) e ai Consigli di Facoltà (art. 31, § 1 n.3, degli *Statuti Generali dell'Università*); nonché il Delegato per la Commissione consultiva per la nomina del Rettore, i Delegati per l'elezione del Decano (art. 54, § 1, degli *Statuti Generali dell'Università*) e il Delegato al Comitato della Biblioteca (art.79 degli *Statuti Generali dell'Università*).

Art. 10 - Esecuzione delle deliberazioni

L'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale spetta al Consiglio dell'Associazione. Dal canto suo, il Presidente è esecutore delle deliberazioni consiliari. Il Consiglio dell'Associazione e il Presidente rispondono del loro operato agli organi rispettivamente deliberanti.

Art. 11 - L'Assemblea Generale

§1. L'Assemblea Generale, organo supremo degli Studenti, è composta da tutti gli Studenti dell'Università. E' suo compito deliberare sulle questioni riguardanti gli Studenti ed eleggere il Presidente dell'Associazione.

§2. L'Assemblea Generale può essere convocata straordinariamente a norma di questi Statuti per trattare questioni speciali.

§3. L'ordine del giorno è elaborato dal Consiglio dell'Associazione.

§4. La convocazione è compito del Presidente, il quale deve farlo per iscritto almeno tre giorni prima e segnalando chiaramente l'ordine del giorno.

§5. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che può designare un moderatore.

§6. La seduta dell'Assemblea Generale si tiene in giorno accademico, durante due ore di lezione stabilite dal Presidente, previo accordo con il Rettore.

§7. L'Assemblea Straordinaria viene convocata entro quattro giorni dalla richiesta della maggioranza semplice del Consiglio dell'Associazione, oppure dalla richiesta firmata da almeno un decimo degli Studenti, con elenco degli argomenti da trattare.

§8. La seduta dell'Assemblea Generale Straordinaria deve essere aperta da una breve relazione da parte di uno dei richiedenti sugli argomenti da trattare.

Art. 12 - L'Assemblea di Facoltà

§1. L'Assemblea di Facoltà è l'adunanza di tutti gli studenti di ciascuna Facoltà.

§2. I suoi compiti sono:

1° discutere gli affari interni della Facoltà;

2° formulare proposte da presentare al Consiglio dell'Associazione e agli altri organi di rappresentanza degli Studenti;

3° eleggere i Rappresentanti al Consiglio di Facoltà;

4° eleggere i Delegati per l'elezione del Decano.

§3. L'assemblea è convocata e presieduta da un delegato del Decano, nei casi di cui al paragrafo 2, n.3 e n.4, negli altri casi da un Rappresentante al Consiglio di Facoltà. La pubblica convocazione si effettua per iscritto con almeno tre giorni di anticipo.

§4. L'Assemblea si riunisce quando lo ritenga necessario la metà dei Delegati di Anno o venga richiesto da un terzo degli Studenti della Facoltà.

Art. 13 - L'Assemblea di Anno

§1. L'Assemblea di Anno è l'adunanza di tutti gli Studenti di un determinato anno e di una determinata Facoltà, per trattare o decidere su argomenti che riguardano la vita accademica e l'andamento generale concernenti l'anno medesimo, e per eleggere il Delegato di Anno.

§2. Compete all'Assemblea di Anno:

1° trattare e decidere gli affari interni del proprio anno e quelli di interesse generale già esaminati dal Consiglio dell'Associazione, dall'Assemblea Generale o dall'Assemblea di Facoltà;

2° formulare proposte da presentare al Consiglio dell'Associazione e agli altri organi di rappresentanza degli Studenti, della Facoltà corrispondente e dell'Università;

3° eleggere il Delegato di Anno;

4° eleggere i rappresentanti o delegati ai diversi organi.

§3. Il diritto a convocare l'Assemblea di Anno spetta al Delegato. La convocazione è pubblica. E' sufficiente che sia orale e con almeno un giorno d'anticipo.

§4. L'Assemblea di Anno si riunisce quando lo considera conveniente il Delegato o venga richiesto da almeno un terzo degli Studenti dell'anno.

Art. 14 - Tempo delle sedute assembleari

Le sedute delle varie assemblee si tengono nel tempo ordinario delle attività accademiche.

Art. 15 - Il Presidente

§1. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante di tutti gli Studenti dell'Università presso i suoi diversi organi ed altri organismi; è il coordinatore generale della vita ordinaria degli Studenti, e gode della fiducia di questi conferitagli nella elezione.

§2. Il Presidente è *ex officio* membro del Senato Accademico. In esso egli rappresenta tutti gli Studenti (art. 19, § 1, degli *Statuti Generali dell'Università*), difende i loro interessi, esercitando la sua funzione con responsabilità personale. Deve informare e rendere conto della sua gestione a norma dei presenti Statuti.

§3. Presiede l'Assemblea Generale, l'Associazione degli Studenti ed il Consiglio dell'Associazione. E', di tutti gli organi suddetti, il portavoce autorizzato ed è l'esecutore delle decisioni del Consiglio.

§4. Ottiene l'incarico per elezione dell'Assemblea Generale. Il suo mandato inizia nel giorno di accettazione della nomina e termina coll'inizio del mandato del Presidente successivo. Il Presidente uscente può essere rieletto una sola volta.

§5. Il Presidente deve consultare, per quanto possibile, il Consiglio dell'Associazione prima di partecipare alle riunioni degli organi dell'Università. Di fronte ad essi deve essere portatore della opinione maggioritaria del Consiglio stesso e difensore degli interessi generali degli Studenti. Deve informare il Consiglio dell'Associazione di ciò di cui si è discusso nelle riunioni suddette.

§6. Deve rendere conto della sua gestione a tutti gli Studenti alla fine del suo mandato.

§7. Per l'esercizio della sua funzione, il Presidente dispone della somma di denaro risultante dalle quote A.S.P.U.S.T. e versate da ogni Studente all'atto dell'iscrizione. Alla fine del suo mandato, deve rendere conto, tramite il Tesoriere, delle spese sostenute.

Art. 16 - Il Delegato di Anno

§1. Gli Studenti di ogni anno sono rappresentati da un Delegato di Anno. Qualora una Facoltà abbia più sezioni, viene eletto un Delegato per ogni sezione.

§2. Il Delegato di Anno:

1° rappresenta l'anno al Consiglio dell'Associazione;

2° presiede l'Assemblea di Anno;

3° coordina la vita ordinaria dell'anno e ne è portavoce, specialmente nei rapporti con i Professori.

§3. Ottiene l'incarico per elezione degli Studenti dell'anno a cui appartiene. Inizia il suo incarico nel giorno dell'elezione e lo termina nel giorno in cui si tiene l'assemblea elettiva per l'anno successivo. Può essere rieletto tante volte quanto lo si ritenga necessario.

§4. Deve consultare, nei limiti del possibile, gli Studenti del suo anno prima di partecipare alle diverse riunioni ed esercitare le sue funzioni con responsabilità personale. Deve informare l'anno del suo operato.

Art. 17 - I Rappresentanti al Consiglio di facoltà

Dovendo, a norma dell'articolo 31, § 1 n.3, degli Statuti Generali dell'Università, eleggere i Rappresentanti al Consiglio di Facoltà in ragione di un quinto dei membri del Consiglio medesimo, gli Studenti di ogni facoltà, riuniti in assemblea, devono eleggere i suddetti Rappresentanti tra i Delegati di Anno. Qualora il numero richiesto di Rappresentanti sia uguale a quello dei Delegati, questi ultimi sono eletti automaticamente; se il numero richiesto di Rappresentanti sia superiore, l'assemblea deve eleggere i rimanenti.

Art. 18 - I Rappresentanti al Senato Accademico

A norma degli Statuti Generali dell'Università (cfr art. 19, § 1 n. 3), gli Studenti di ogni Facoltà, riuniti nell'Assemblea Generale, devono eleggere due Rappresentanti al Senato Accademico; l'elezione avviene sotto la vigilanza del Segretario Generale (art. 20 degli *Statuti Generali dell'Università*).

Art. 19 - Il Consiglio dell'Associazione

§1. Il Consiglio dell'Associazione è composto da:

- 1° il Presidente;
- 2° i Rappresentanti al Senato Accademico;
- 3° i Consiglieri di Facoltà;
- 4° i Delegati di Anno;
- 5° il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

§2. E' competenza del Consiglio dell'Associazione trattare e decidere tutte le questioni che riguardano gli Studenti e che non sono competenza di altri organi di rappresentanza.

§3. Alcune funzioni specifiche del Consiglio sono:

- 1° ricevere proposte ed iniziative dalle Assemblee di Anno e di Facoltà, e presentarne a sua volta;
- 2° elaborare proposte da presentare al Senato Accademico ed al Rettore;
- 3° ricevere i progetti del Senato Accademico ed elaborare la documentazione relativa;
- 4° eleggere o designare i rappresentanti degli Studenti nelle diverse commissioni dell'Associazione e negli organismi esterni, oltre ad approvare i responsabili delle diverse attività presentati dal Presidente.

§4. Con voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio, le questioni ritenute più importanti passano all'esame dell'Assemblea Generale.

§5. Presiede il Consiglio il Presidente dell'Associazione.

§6. Il Presidente convoca il Consiglio almeno tre volte all'anno e ogni volta che lo ritenga opportuno, nonché quando sia richiesto da almeno una terza parte dei membri. La convocazione deve essere fatta con almeno 10 giorni di anticipo.

§7. L'ordine del giorno è determinato dal Presidente, ascoltati i membri del Consiglio. Devono essere incluse le questioni che vengano proposte da almeno tre Consiglieri.

§8. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre dell'anno accademico, quando sia ritenuto necessario dal Presidente, o entro tre giorni successivi alla richiesta dei Consiglieri, di cui al paragrafo 6.

§9. Si ha quorum deliberativo del Consiglio quando siano presenti il Presidente e almeno un terzo dei membri del Consiglio. Il Consigliere che per due volte non partecipi, senza giustificazione, alla riunione del Consiglio viene privato della voce attiva.

§10. Alla conclusione dell'anno accademico il Consiglio elabora un progetto di attuazione per l'anno seguente, in modo tale da garantire la continuità alle attività degli Studenti.

Art. 20 - Il Delegato nel Comitato consultivo per la nomina del Rettore

§1. Il Consiglio dell'Associazione elegge, tra i suoi membri, un Delegato per la partecipazione al Comitato consultivo per la nomina del Rettore (art. 15, § 1 n. 3, degli *Statuti Generali dell'Università*).

§2. Il Delegato deve sondare l'opinione degli Studenti riguardo i possibili candidati.

Art. 21 - I Delegati per l'elezione del Decano

§1. Per l'elezione del Decano hanno voce attiva tanti Studenti, a tal fine eletti secondo i presenti Statuti, quanti bastino a formare un quinto del Collegio degli elettori (art. 26, § 2 lett. c, degli *Statuti Generali dell'Università*).

§2. I Delegati per l'elezione del Decano sono eletti dall'Assemblea di Facoltà tra i Delegati di anno.

Art. 22 - Il Rappresentante nel Comitato della Biblioteca

Il rappresentante nel Comitato della Biblioteca è eletto dal Consiglio dell'Associazione, tra i suoi membri (art. 79 degli *Statuti Generali dell'Università*).

Art. 23 - Gli Ufficiali

§1. Sono Ufficiali: il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tutti gli altri membri, a norma del seguente §2.

§2. Altri Ufficiali possono essere nominati dal Presidente con l'approvazione del Consiglio dell'Associazione e mantengono l'incarico fino alla elezione del nuovo Presidente.

§3. Il Vice-Presidente aiuta il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Può sostituirlo, se impedito, unicamente nel convocare e presiedere il Consiglio dell'Associazione.

§4. Il Segretario:

1° redige gli atti delle riunioni del Consiglio dell'Associazione e comunica la convocazione delle riunioni ai membri del Consiglio stesso;

2° prepara l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;

3° cura l'archivio dell'Associazione degli Studenti.

§5. Il Tesoriere cura la contabilità ed amministra i fondi dell'Associazione degli Studenti. Ad ogni riunione deve rendere conto della situazione finanziaria dell'A.S.P.U.S.T.; inoltre, deve preparare una relazione al termine del suo mandato che deve essere poi approvata dal Consiglio stesso.

§6. Le attribuzioni ed i compiti degli altri ufficiali vengono definite dal Presidente udito il Consiglio dell'Associazione.

TITOLO IV - ELEZIONI

Art. 24 - Modalità dell'elezione

§1. Possono votare ed essere eletti solo gli Studenti ordinari.

§2. E' esclusa la votazione per procuratore.

§3. Ogni elezione va effettuata durante l'orario delle lezioni.

§4. Effettuato legittimamente lo scrutinio, si deve considerare eletto lo Studente che abbia ottenuto la maggioranza assoluta, oltrepassando la metà dei voti emessi, esclusi i nulli e le astensioni, in una delle due prime votazioni. Nella eventuale terza votazione si vota per i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda o, se sono di più, per i due di età maggiore. Risulta eletto chi ottiene più voti, o il maggiore di età se il numero dei voti è uguale.

§5. L'avvenuta elezione deve essere comunicata in Segreteria Generale, con documento a cura del Presidente dell'elezione firmato da lui stesso, dall'attuario e dai due scrutatori.

Art. 25 - Elezione del Presidente

§1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale che si tiene all'inizio dell'anno accademico, nella data determinata dal Rettore e, comunque, entro la fine del mese di ottobre.

§2. L'elezione è presieduta dal Rettore e sotto la vigilanza del Segretario Generale (art. 20 degli *Statuti Generali dell'Università*).

§3. Il Presidente può essere eletto tra gli Studenti ordinari che si presentino ufficialmente all'Assemblea.

§4. I candidati alla carica di Presidente dovranno presentare, almeno 10 giorni prima della data di elezioni, alla Segreteria Generale, una richiesta di autorizzazione alla candidatura; contenente, inoltre, una breve presentazione della propria persona, i motivi per cui vorrebbe svolgere questo servizio per l'Università e in allegato il proprio programma. Oltre il termine suddetto, non sarà più possibile presentare la candidatura alla nomina di Presidente.

Art. 26 - Elezione dei Rappresentanti al Senato Accademico

§1. I due Rappresentanti al Senato Accademico sono eletti dall'Assemblea Generale, nello stesso giorno dell'elezione del Presidente.

§2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Rettore e sotto la vigilanza del Segretario Generale (art. 20 degli *Statuti Generali dell'Università*).

Art. 27 - Elezione del Delegato di Anno

§1. Il Delegato di Anno è eletto dall'Assemblea di ogni anno per ogni Facoltà.

§2. L'assemblea è convocata e presieduta dal Delegato uscente o, in mancanza, da uno studente designato dal Decano.

Art. 28 - Elezioni dei Rappresentanti al Consiglio di ogni Facoltà

§1. Al Consiglio di ogni Facoltà parteciperanno tanti Studenti, eletti secondo i presenti Statuti, quanti bastino a formarne un quinto dei membri.

§2. I Rappresentanti al Consiglio di ogni facoltà sono eletti dall'Assemblea di Facoltà tra i Delegati di Anno.

§3. L'Assemblea è convocata e presieduta da uno Studente o altra persona delegata dal Decano di ogni Facoltà.

TITOLO V - IL SISTEMA ECONOMICO

Art. 29 - Finanziamento delle attività dell'Associazione

§1. L'Associazione degli Studenti, per lo svolgimento delle sue attività, ha a disposizione una somma di denaro costituita da una quota dell'importo dovuto dagli Studenti per l'iscrizione all'Università.

§2. In caso di scioglimento dell'Associazione degli Studenti, il suo patrimonio residuo sarà devoluto all'Università.

§3. L'anno economico decorre dal 30 ottobre al 30 settembre.

§4. Per un dispendio che superi l'importo di euro 100, questo deve essere approvato a maggioranza assoluta del Consiglio dell'Associazione degli Studenti.

TITOLO VI - RIFORMA DEGLI STATUTI

Art. 30 - Riforma degli Statuti

§1. I presenti Statuti dell'Associazione degli Studenti possono essere modificati solo su proposta degli Studenti medesimi. La proposta di modifica deve essere appoggiata da almeno un quinto degli Studenti dell'Università o dai due terzi dei membri del Consiglio, ed approvata con maggioranza di due terzi dall'Assemblea Generale. Si dà facoltà ad uno degli Studenti appoggianti la proposta di difenderla di fronte all'Assemblea Generale.

§2. La proposta va presentata al Senato Accademico, dal Presidente dell'Associazione stessa, per l'eventuale approvazione (art. 53, § 2, degli *Statuti Generali dell'Università*).

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

<i>Art. 1 - L'Associazione degli Studenti – A.S.P.U.S.T.</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 2 - Finalità</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 3 - Ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 4 - Fonti normative per gli Studenti</i>	<i>Pag. 1</i>

TITOLO II - GLI STUDENTI IN GENERALE

<i>Art. 5 - Diritti ed obblighi</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 6 - Relazione degli Studenti con l'Università</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 7 - Attività extra-accademiche</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 8 - Sanzioni</i>	<i>Pag. 2</i>

TITOLO III - ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI

<i>Art. 9 - Gli Organi di Rappresentanza</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 10 - Esecuzione delle deliberazioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 11 - L'Assemblea Generale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 12 - L'Assemblea di Facoltà</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 13 - L'Assemblea di Anno</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 14 - Tempo delle sedute assembleari</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 15 - Il Presidente</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 16 - Il Delegato di Anno</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 17 - I Rappresentanti al Consiglio di facoltà</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 18 - I Rappresentanti al Senato Accademico</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 19 - Il Consiglio dell'Associazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 20 - Il Delegato nel Comitato consultivo per la nomina del Rettore</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 21 - I Delegati per l'elezione del Decano</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 22 - Il Rappresentante nel Comitato della Biblioteca</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 23 - Gli Ufficiali</i>	<i>Pag. 7</i>

TITOLO IV - ELEZIONI

<i>Art. 24 - Modalità dell'elezione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 25 - Elezione del Presidente</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 26 - Elezione dei Rappresentanti al Senato Accademico</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 27 - Elezione del Delegato di Anno</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 28 - Elezioni dei rappresentanti al Consiglio di ogni Facoltà</i>	<i>Pag. 9</i>

TITOLO V - IL SISTEMA ECONOMICO

Art. 29 - Finanziamento delle attività dell'Associazione

Pag. 10

TITOLO VI - RIFORMA DEGLI STATUTI

Art. 30 - Riforma degli Statuti

Pag. 11